



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI BOLOGNA

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |         |           |            |
|--------------------------|---------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FOGLIA  | WALTER    | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ZAMBONI | PIERLUIGI | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | AGNONE  | SILVIO    | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |         |           |            |

SEZIONE  
N° 13  
REG.GENERALE  
N° 3301/10  
UDIENZA DEL  
12/03/2013 ore 15:00  
SENTENZA  
N°

169-13-13

PRONUNCIATA IL:

12-03-13

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

12-11-13

ha emesso la seguente

SENTENZA  
CASO

- sul ricorso n. 3301/10  
depositato il 28/12/2010

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 10/1T/004240/000/P001 REGISTRO 2010  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BOLOGNA

Il Segretario  
*[Signature]*

proposto dal ricorrente:

[Redacted]

rappresentato da:

[Redacted]

in qualità di curatore

difeso da:

TONELLI AVV.ANNA PAOLA

[Redacted]

rappresentante difeso da:

TONELLI AVV.ANNA PAOLA

[Redacted]

Il Sig. [REDACTED], in qualità di trustee del Trust di garanzia per il fallimento [REDACTED] in qualità di curatore del fallimento [REDACTED],

adiscono Questa Commissione con ricorso n. 3301/10 avverso avviso di liquidazione n. 10/1T/004240/000/P001 per Imposta di Registro, per l'anno 2010 contro Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna, chiedendone l'annullamento.

Il ricorso in oggetto è stato proposto avverso avviso di liquidazione emesso per il recupero della maggior imposta sulle successioni e donazioni relativa all'istituzione di un atto di costitutivo di Trust di garanzia, in cui il disponente ed il trustee erano la stessa persona. P

I ricorrenti dichiarano che in tal caso nessun trasferimento di proprietà sarebbe stato effettuato, per cui l'imposta di registro era dovuta in imposta fissa e non era dovuta l'imposta di successione e donazione prevista anche per i vincoli di destinazione.

La fattispecie processuale nasce dalla decisione di un Curatore fallimentare, che, al fine di garantire alla procedura il pagamento di un saldo prezzo di un appartamento, ha costituito un trust auto dichiarato avente ad oggetto l'immobile oggetto del trasferimento.

L'Ufficio ritiene applicabile al caso di specie l'art. 2 comma 47 del D.L.262/06, convertito dalla L. n. 286/06, per cui si estende l'imposta di donazione anche ai vincoli di destinazione.

E' da valutare se con detto atto si producano effetti traslativi o meno, ma anche l'ufficio ammette che non si producano tali effetti ma solamente un vincolo di destinazione.

Il trust verrebbe assimilato dall'Ufficio al vincolo di destinazione, pur essendo tipici i casi di vincoli di destinazione come da codice civile es. fondo patrimoniale, come previsto agli art. 167 e ss. del cod.civ. e vincoli di destinazione, ai sensi dell'art. 2645 ter del cod.civ..

Il trust tende a realizzare un programma negoziale, che nel caso di specie è lo scopo di garanzia, mentre l'atto di destinazione ha come scopo l'imposizione del vincolo sul bene, essendo ciò la funzione dell'atto.

Si cita la Circolare 3/E del 22/01/2008 al punto 5.1 in cui si ravvisa che le diverse modalità, traslativa e non, con cui l'effetto segregativo viene conseguito, rilevano ai fini dell'applicazione delle imposte indirette, in modo che l'imposta di donazione possa essere assolta in relazione ai vincoli di destinazione costituiti mediante trasferimento di beni.

Pertanto è da verificare se il vincolo di destinazione per cui si richiede l'imposta di donazione, produca o meno trasferimento di beni.

Giurisprudenza della CRT di Milano n. 73 del 04/07/2012 chiarisce che i vincoli di destinazione ed il trust siano istituti diversi, per cui non si potrebbe assimilare il secondo al primo.

Inoltre, il trust auto dichiarato a maggior ragione non può produrre un trasferimento di proprietà, in quanto disponente e trustee sono la stessa persona per attuare uno scopo di garanzia.

Per quanto sopra esposto, il ricorso viene accolto, in quanto il trust ha una sua peculiarità distinta dal vincolo di destinazione, senza che si siano prodotti effetti traslativi.

La natura delle questioni trattate consiglia un provvedimento di totale compensazione delle spese processuali,

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Bologna, 12 marzo 2013

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

